Regolamento sull'uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella scuola

(ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 – "AI Act", del GDPR e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito)

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno delle istituzioni scolastiche, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti. Gli obiettivi sono:
- tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali;
- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione di personale e studenti per un uso consapevole e responsabile;
- prevenire rischi legati a manipolazione, plagio, disinformazione e pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia (es. machine learning, modelli linguistici di grandi dimensioni – LLM –, sistemi generativi di testi, immagini o suoni).
2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni che utilizzano modelli di IA, inclusi chatbot, assistenti virtuali, generatori di testi o immagini e strumenti di analisi automatizzata.
3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizzi strumenti di IA nell'ambito scolastico.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche, educative e amministrative.

Art. 3 – Principi generali

L'uso dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, equità, inclusione e tutela dei diritti fondamentali. L'IA non può sostituire il ruolo educativo, valutativo e relazionale del docente. L'adozione di strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità. L'IA non può essere utilizzata dagli studenti a scuola.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso da parte dei docenti

I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto della didattica per personalizzare l'insegnamento o elaborare materiali didattici, senza mai sostituire la propria valutazione critica. È vietato l'uso dell'IA per correzioni automatizzate senza supervisione. La scelta

degli strumenti deve essere coerente con il PTOF e non deve generare costi aggiuntivi per studenti e famiglie, salvo approvazione collegiale.

Art. 5 – Uso amministrativo e istituzionale

Gli strumenti di IA possono supportare attività gestionali e organizzative, purché rispettino le norme in materia di privacy e sicurezza dei dati (GDPR). È vietato l'uso per decisioni automatizzate con conseguenze dirette su studenti o personale senza supervisione umana. La responsabilità legale e contenutistica dei documenti prodotti resta in capo alla persona fisica che li redige. Il dirigente scolastico garantisce che ogni strumento di IA sia valutato dal DPO prima della sua adozione.

Art. 6 – Formazione del personale

La scuola promuove percorsi di formazione per docenti, personale ATA e studenti sull'uso sicuro e responsabile degli strumenti di IA, sull'etica e sulla prevenzione di plagio e abusi. È auspicabile la collaborazione con università ed esperti esterni per un aggiornamento continuo.

Art. 7 – Responsabilità e limiti

L'uso improprio o non autorizzato dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari. È vietato utilizzare l'IA per sorvegliare studenti, raccogliere dati biometrici o sensibili o creare profilazioni non autorizzate.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 12 – Protezione dei dati personali

L'uso dell'IA deve rispettare pienamente il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e il Codice Privacy. È vietato utilizzare strumenti che trattino dati biometrici, sensibili o che profilino studenti e docenti. Ogni nuovo strumento di IA deve essere valutato dal DPO prima dell'utilizzo.

Art. 13 – Documento DPIA

Le valutazione d'impatto dell'IA (DPIA) saranno fatte periodicamente con il DPO.

Art. 14 – Monitoraggio e revisione

Il regolamento è soggetto a revisione annuale per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica. Il Dirigente Scolastico, con Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto e DPO, valuta l'efficacia delle misure e propone eventuali aggiornamenti.

Delibera del Consiglio di Istituto n. 99 del 19 febbraio 2026.